

Cassazione penale, sez. III, 01/08/2017, n. 38174 – sentenza

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'appello di VENEZIA nel proc. C.- GHIZZO ROBERTO, n. 9/11/1950 a Farra di Soligo
avverso la sentenza del tribunale di Treviso in data 11/03/2015;
visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11/03/2015, depositata in data 8/06/2015, il tribunale di Treviso assolveva il Ghizzo dal reato di cui all'art. 171-ter, lett. a), legge n. 633 del 1941 (abusiva duplicazione di fonogrammi di opere musicali per il mancato assolvimento dei diritti connessi dovuti alla Società consortile Fonografici s.c.p.a.), reato commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione fino al 30 marzo 2011.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di VENEZIA, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 - 2.1. Deduce il PG ricorrente, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 171 ter, legge n. 633 del 1941 e 73, legge citata, e correlato vizio di manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il PG ricorrente, censurabile è la sentenza laddove afferma che la erronea determinazione dell'imputato nella sua condotta sarebbe derivata dalla circostanza di avere egli sempre assolto i propri obblighi nei confronti della Siae, ciò che lo avrebbe condotto pure a ritenere di poter usare i brani musicali più disparati; in sostanza solo la omessa autorizzazione della Siae costituirebbe reato, laddove le altre violazioni del diritto di autore avrebbero una mera rilevanza civilistica; diversamente, sostiene il Procuratore Generale ricorrente, la cosiddetta buona fede non potrebbe ritenersi applicabile nel caso in esame, laddove si consideri che la condotta è stata posta in essere non da un comune cittadino, ma da uno specifico operatore del settore, peraltro aduso a radiodiffondere per 24 ore al giorno brani musicali di natura più disparata; non potrebbe pertanto trovare applicazione il disposto dell'articolo 5 del codice penale; a ciò si aggiunga un profilo di illogicità motivazionale, laddove si consideri che, come riferito dal teste Libardi, l'imputato era sicuramente a conoscenza dell'esistenza di altre associazioni di tutela oltre la Siae, sicché l'imputato avrebbe sicuramente violato la norma, ma lo avrebbe fatto realizzando una semplice condotta antigiusuristica e non anche una condotta ad illiceità speciale.
3. Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 15 marzo 2017, la persona offesa Scf S.r.l., a mezzo del proprio difensore, ha svolto argomenti a sostegno dell'impugnazione proposta dalla Procura Generale di Venezia, in particolare allegando documentazione inerente il quadro di riferimento normativo del ruolo istituzionale svolto SCF in ordine alla raccolta collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore nonché un breve excursus sulla giurisprudenza di riferimento in tema di buona fede invocabile dal reo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
5. Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di affermare, in fattispecie analoga, che in tema di tutela del diritto d'autore, integra il reato previsto dall'art. 171-ter, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la riproduzione e la diffusione abusiva di brani musicali da parte di una emittente radiofonica in assenza della preventiva regolamentazione dei rapporti con i titolari dei diritti connessi riconducibili a soggetti diversi dall'autore delle opere (Sez. 3, n. 13714 del 17/01/2013 - dep. 22/03/2013, Nicoletti, Rv. 254990). Nella specie è incontestato che l'imputato, titolare dell'emittente radiofonica Radio Veneto 1, aveva omesso di corrispondere gli importi dovuti per i diritti connessi alla SCG, che, effettivamente, all'epoca dei fatti, era titolare della riscossione dei "diritti connessi" a partire dall'anno 2000.

Non rileva, peraltro, l'asserito difetto dell'elemento psicologico per la buona fede in cui sarebbe versato l'imputato, il quale aveva sostenuto di aver sempre versato i diritti connessi alla SIAE che in precedenza era l'unico ente rappresentativo dei soggetti cui andava devoluta la quota relativa ai predetti diritti connessi sostituita, a far data dal 2000, con la SCF s.r.l.

Ed invero, quanto affermato dal giudice di merito, oltre che errato in diritto, presta il fianco anche alla censura di manifesta illogicità dedotta dal PG ricorrente, poiché è altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la scusabilità dell'ignoranza della legge penale, può essere invocata dall'operatore professionale di un determinato settore solo ove dimostri, da un lato, di aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari e, dall'altro, di essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici, così adempiendo il dovere di informazione (Sez. 3, n. 35694 del 05/04/2011 - dep. 03/10/2011, Pavanati, Rv. 251225).

Nel caso di specie, in particolare, si è in presenza di un operatore professionale titolare di emittente radiofonica la cui buona fede, in applicazione della predetta giurisprudenza, avrebbe richiesto l'assolvimento di un rigoroso onere probatorio (aver fatto tutto il possibile per richiedere alle autorità competenti i chiarimenti necessari; essersi informato in proprio, ricorrendo ad esperti giuridici) nella specie del tutto mancante.

6. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio, in ossequio a quanto disposto dall'art. 569, u.co., c.p.p., alla Corte d'appello di Venezia.

7. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione è redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l'esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia. Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 4 aprile 2017

Depositato in cancelleria il 1° agosto 2017